



COMUNE DI PAISCO LOVENO

Provincia di Brescia

Codice Ente 10381

DELIBERAZIONE N. 03

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'anno **Duemiladodici** addì **Diciannove** del mese di **Maggio** alle ore **20.00** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1	MASCHERPA BERNARDO	Sindaco	X	
2	GATTI ALESSANDRO	Consigliere	X	
3	CALUFETTI LUIGI DOMENICO	Consigliere	X	
4	CARATTI AGATA SOFIA	Consigliere	X	
5	MASTAGLIA GIOVANNI	Consigliere	X	
6	MORESCHETTI GIOVANNA	Consigliere	X	
7	SALVETTI SILVIA	Consigliere		X
8	MORESCHI GIANFRANCO	Consigliere	X	
9	CALVETTI DANILO	Consigliere		X
10	REGHENZANI MARCO	Consigliere	X	
11	MASCHERPA GIACOMO	Consigliere	X	
12	DEGANI GIOVANNI FRANCESCO	Consigliere	X	
13	CARATTI BORTOLO GABRIELE	Consigliere	X	
			11	2

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. Caforio Dr. Onofrio il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Mascherpa Bernardo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. **03** dell'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DI C.C. N° 03 DEL 19/05/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale municipale*" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta Municipale Propria;

VISTO l'art. 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 6 del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

CONSIDERATA l'opportunità di deliberare un regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ovvero nell'ampia potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

VISTA la bozza di regolamento comunale predisposta dal Servizio Finanziario, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 27, comma 8 della Legge n. 488/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio Preventivo;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 29 comma 16-quarter del D.L. n. 216 del 29/12/2011, convertito nella Legge n. 14 del 24/02/2012, che ha differito al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del Bilancio Preventivo 2012 da parte degli enti locali;

VISTO il Regolamento di contabilità comunale;

VISTO il parere di sola regolarità tecnica favorevolmente espresso - per quanto di competenza - dal Segretario Comunale dott. Onofrio Caforio, in ordine alla proposta del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 - 2° comma - del D.Lgs. 267/2000;

CON voti n. 7 Favorevoli, n. 4 Astenuti (Minoranza Consigliare), Contrari nessuno;

D E L I B E R A

1. di approvare il "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria" composta da n. 10 articoli allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, comma 8 della Legge n. 448/01, il 1° gennaio 2012;
3. di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini indicati dall'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella L. n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in detta norma;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00, con voti favorevoli 7, astenuti 4 (minoranza consiliare) Contrari nessuno, espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti;
5. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri del Segretario Comunale per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 149 1° e 2° comma del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Mascherpa Bernardo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caforio Dott. Onofrio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 05 GIU 2012 all'Albo Pretorio on-line (www.comune.paisco-loveno.bs.it/pages/albopretorio/), ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi.

ADDI' 05 GIU 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caforio Dott. Onofrio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del D. Lgs. 267/2000, il giorno _____ trascorso 10 giorni decorrenti dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, senza riportare nel suddetto periodo denunce di vizi di legittimità.

ADDI' _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Caforio Dott. Onofrio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO


ADDI' 05 GIU 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
Caforio Dott. Onofrio

COMUNE DI PAISCO LOVENO

Provincia di Brescia



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3
del 19.05.2012

- ❖ Art. 1 Oggetto del Regolamento
- ❖ Art. 2 Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta
- ❖ Art. 3 Disciplina delle pertinenze delle abitazioni principali
- ❖ Art. 4 Determinazione dei valori delle aree fabbricabili ai fini dell'accertamento
- ❖ Art. 5 Determinazione base imponibile per particolari tipologie di fabbricati
- ❖ Art. 6 Fabbricati inagibili
- ❖ Art. 7 Esenzioni
- ❖ Art. 8 Modalità di versamento e riscossione
- ❖ Art. 9 Norma di rinvio
- ❖ Art. 10 Entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, disciplina l'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 ed all'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni con la Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale.

Articolo 2

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011 nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente.

2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo per abitazione principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato al periodo dell'anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Fabbricati come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

3. L'aliquota e la detrazione per abitazioni principale è altresì applicata nel caso in cui l'unità immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare stessa non risulti locata.

4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

Articolo 3

Disciplina delle pertinenze delle abitazioni principali

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di Imposta Municipale Propria, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, classificati o classificabili in categoria catastale C/2, C/6 e C/7, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale. Nel caso in cui non sussistano le condizioni di cui al paragrafo precedente, si considerano pertinenze esclusivamente le sole unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 e C/6 se ubicate ad una distanza non superiore a m. 1000 dall'abitazione principale, da calcolarsi in via aerea.

3. Il beneficio è esteso ad un'unica unità immobiliare per ogni categoria prevista (C/2, C/6 e C/7).

4. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito dal Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso Decreto Legge. Resta altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, limitatamente alla quota di imposta riservata al Comune. Le disposizioni si applicano anche per gli alloggi non locati posseduti dagli anziani che risultino residenti in Istituti di ricovero e seguito di ricovero permanente.

Articolo 4

Determinazione dei valori delle aree fabbricabili ai fini dell'accertamento

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 3 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, non si fa luogo ad accertamento di loro maggiore valore, nei casi in cui l'Imposta Municipale Propria sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di un valore non inferiore ad € 30,00.
2. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati di anno in anno mediante deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione; i nuovi valori delle aree fabbricabili entreranno quindi in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del Bilancio. In assenza di modifiche, si intendono confermati i medesimi valori anche per l'anno successivo.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza dell'imposta versata a tale titolo. Analogamente, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore nel caso in cui l'imposta dovuta per le medesime aree risulti tempestivamente versata sulla base dei valori venali al comune commercio all'epoca del versamento.
4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/1992.

Articolo 5

Determinazione base imponibile per particolari tipologie di fabbricati

1. Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali F/2, F/3 ed F/4 senza attribuzione di rendita e per i fabbricati censiti nel Catasto Terreni con qualità di Ente Urbano per i quali risulta effettuato il tipo mappale ma non il relativo accatastamento la base imponibile ai fini dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore venale il comune commercio della superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell'area di "sedime" (area di ingombro del fabbricato sul terreno) moltiplicato per il numero dei piani.
2. Non si fa luogo ad accertamento di loro maggiore valore, nei casi in cui l'Imposta Municipale Propria dovuta per i predetti fabbricati risulti tempestivamente versata sulla base del valore non inferiore ad € 30,00.

Articolo 6

Fabbricati inagibili

1. La riduzione del 50% dell'imposta si applica nei seguenti casi:
 - a) ai fabbricati di fatto non utilizzati rientranti in uno delle seguenti ipotesi di inagibilità o inabitabilità:
 - condizioni tali da pregiudicare l'incolumità degli abitanti;
 - a titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati non utilizzati:
 - nei quali il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose e persone con rischi di crollo;
 - nei quali i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose e persone, con rischi di crollo parziali o totali;
 - per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino per evitare danni a persone o cose.
 - b) alle ipotesi di fatiscenza sopravvenuta, individuate secondo gli stessi criteri di cui al punto a), a condizione che la fatiscenza non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definiti dall'art. 31 lett. a) e b) della Legge 457/78.

2. La riduzione decorre dalla data in cui è stato accertato dall'Ufficio Tecnico Comunale lo stato di inabitabilità o inagibilità, dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante lo stato di inagibilità ed inabitabilità o dalla presentazione di apposita perizia tecnica.

Articolo 7

Esenzioni

1. Per gli immobili utilizzati da enti non commerciali, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92, l'esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatore finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.

Articolo 8

Modalità di versamento e riscossione

1. Le modalità di riscossione e di versamento sono previsti dalla Legge.

Articolo 9

Norme di rinvio

1. I limiti di esenzione per versamenti e rimborsi dell'Imposta Municipale Propria sono disciplinati dalle disposizioni del Regolamento Comunale per la disciplina delle Entrate.
2. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili, per le violazioni degli obblighi dichiarativi e di versamento inerenti l'Imposta Municipale Propria, le sanzioni e gli interessi previsti dalle disposizioni del Regolamento Comunale per la disciplina delle Entrate e dalle seguenti disposizioni di Legge:
 - a) Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.;
 - b) Articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 e s.m.i.;
 - c) Articolo 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni con la Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e s.m.i.

Articolo 10

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.